


STATUTO SOCIALE



COMMERFIDI
COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Ragusa – Via Enzo Baldoni 23 (c.da Pianetti)
Tel. 0932/251377 – Numero Verde 800 688083
Fax 0932/259493
Sito Internet: www.commerfidi.it
Posta Elettronica: info@commerfidisicilia.it
Pec: commerfidi.rg@legalmail.it

Modifiche statutarie approvate
dall'Assemblea Straordinaria dei
Soci del 02/07/2020

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – DOMICILIO DEI SOCI

<i>Articolo 1</i>	Denominazione	pag.7
<i>Articolo 2</i>	Sede	pag.7
<i>Articolo 3</i>	Durata	pag.7
<i>Articolo 4</i>	Domicilio dei Soci	pag.7

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

<i>Articolo 5</i>	Oggetto sociale	pag.8
-------------------	-----------------	-------

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – PATRIMONIO

<i>Articolo 6</i>	Capitale Sociale	pag.11
<i>Articolo 7</i>	Patrimonio	pag.12

TITOLO IV

REQUISITI DEI SOCI – AMMISSIONE – OBBLIGHI – RECESSO – ESCLUSIONE – DECADENZA – LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE – OPERATIVITA'

<i>Articolo 8</i>	Requisiti dei Soci	pag.14
<i>Articolo 9</i>	Ammissione	pag.15
<i>Articolo 10</i>	Diritti e obblighi dei Soci	pag.16
<i>Articolo 11</i>	Cessazione da Socio	pag.18
<i>Articolo 12</i>	Recesso	pag.19
<i>Articolo 13</i>	Esclusione	pag.19
<i>Articolo 14</i>	Decadenza del socio	pag.20

<i>Articolo 15</i>	Liquidazione delle quote	pag.21
<i>Articolo 16</i>	Operatività	pag.22

TITOLO V

ORGANI DEL CONFIDI

<i>Articolo 17</i>	Organi sociali	pag.23
<i>Articolo 18</i>	L'Assemblea dei Soci	pag.23
<i>Articolo 19</i>	Maggioranze costitutive e deliberative	pag.26
<i>Articolo 20</i>	Diritti di voto e deleghe	pag.26
<i>Articolo 21</i>	Votazioni – Modalità	pag.27
<i>Articolo 22</i>	Assemblee Separate	pag.27
<i>Articolo 23</i>	Il Consiglio di Amministrazione	pag.29
<i>Articolo 24</i>	Riunioni del Consiglio di Amministrazione – Convocazione – Quorum Deliberativo – Votazioni – Verbali	pag.31
<i>Articolo 25</i>	Poteri del Consiglio di Amministrazione	pag.33
<i>Articolo 26</i>	Comitato Esecutivo	pag.36
<i>Articolo 27</i>	Presidente – Poteri di rappresentanza	pag.37
<i>Articolo 28</i>	Direttore Generale e Codirettore	pag.37
<i>Articolo 29</i>	Collegio Sindacale	pag.38
<i>Articolo 30</i>	Controllo contabile	pag.40

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI E RISERVE

<i>Articolo 31</i>	Esercizio Sociale	pag.42
<i>Articolo 32</i>	Destinazione degli utili	pag.42

TITOLO VII

SCIoglimento SOCIALE E LIQUIDAZIONE – NORME APPLICABILI

<i>Articolo 33</i>	Scioglimento e liquidazione	pag.44
<i>Articolo 34</i>	Norme applicabili	pag.44
<i>Articolo 35</i>	Foro	pag.45

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – DOMICILIO DEI SOCI

Articolo 1 – Denominazione

1.1. E' costituita una società cooperativa di garanzia fidi denominata: "**COMMERFIDI Soc. Coop.**".

Articolo 2 – Sede

2.1. La Società ha sede sociale in Ragusa.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione essa potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, sportelli ed uffici in tutto il territorio dello Stato.

Articolo 3 – Durata

3.1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050. La stessa potrà essere prorogata nelle forme di legge.

Articolo 4 – Domicilio dei Soci

4.1. Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

4.2. Il Socio è tenuto ad informare tempestivamente la società, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, di ogni variazione del proprio domicilio, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o dello specifico recapito: in mancanza, ogni comunicazione si intenderà regolarmente effettuata e, quindi, pienamente efficace, se indirizzata all'ultimo recapito indicato.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Articolo 5 – Oggetto sociale

5.1. La Cooperativa non ha finalità di lucro e si propone di esercitare la propria attività secondo i principi della mutualità prevalente, così come definiti dall'art. 2512 c.c., ovvero svolgendo l'attività stessa prevalentemente in favore dei Soci operatori e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.

5.2. La Cooperativa si propone di favorire ed assistere le imprese nell'accesso al credito attraverso l'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attività e dei limiti previsti dalla legge.

5.3. Al fine di conseguire l'oggetto sociale e realizzare lo scopo mutualistico, nel rispetto e nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, la Cooperativa potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

5.3.1. prestare garanzie e/o co-garanzie per favorire la concessione di credito di natura finanziaria, a breve, a medio e lungo termine;

5.3.2. stipulare, con Istituti di Credito e/o altri soggetti operanti nel settore finanziario, accordi finalizzati a disciplinare i finanziamenti per i propri Soci ottenendo migliori condizioni;

5.3.3. richiedere, accettare e ricevere somme di denaro e/o garanzie e concludere ogni tipo di contratto e/o accordo volto esclusivamente a trasferire e/o acquisire protezione con riguardo ai rischi connessi al rilascio delle garanzie e/o derivanti da altre attività Sociali;

5.3.4. concludere accordi che prevedano interventi per la reintegrazione delle perdite subite

in relazione ai finanziamenti garantiti;

5.3.5. promuovere la formazione professionale attraverso seminari, convegni ed altre attività di aggiornamento;

5.3.6. costituire uno o più fondi rischi presso uno o più Istituti di Credito convenzionati;

5.3.7. costituire fondi speciali per l'attuazione di programmi atti a promuovere ed attuare gli scopi Sociali;

5.3.8. concorrere alla costituzione e/o partecipare a fondi interconsortili di garanzia e ad Enti, Società ed organizzazioni volti a coordinare o potenziare lo scopo sociale;

5.3.9. aderire a confidi per la garanzia collettiva fidi di secondo grado, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa regionale e nazionale.

Così come previsto dalla Legge della Regione Sicilia n. 11/2005, nel caso di adesione a un confidi di secondo grado la percentuale di ripartizione del rischio tra la Società, il confidi di secondo grado e l'istituto di credito avviene nelle seguenti percentuali massime: 25% (venticinque per cento) a carico della Società, 25% (venticinque per cento) a carico del confidi di secondo grado, ed il rimanente 50% (cinquanta per cento) a carico dell'istituto di credito. La quota minima di partecipazione al capitale sociale del confidi di secondo grado è di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);

5.3.10. rilasciare garanzie collettive anche in uno a confidi alla stessa associati;

5.3.11. beneficiare per la realizzazione dell'oggetto Sociale dei contributi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente;

5.3.12. stipulare contratti con gli Istituti di Credito e/o altri soggetti operanti nel settore finan-

ziario assegnatari di fondi pubblici di garanzia per facilitarne la fruizione ad opera degli aventi titolo;

5.3.13. stipulare Convenzioni con Associazioni o Enti;

5.3.14. assistere i propri Soci nella valutazione e/o formulazione di finanziamenti di qualsiasi forma e tipologia, di business plan, di programmi di investimento, di opportunità commerciali, a condizione che ciò sia strettamente finalizzato al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;

5.3.15. più in generale, svolgere quei servizi ed esercitare quelle funzioni in favore dei soci, connessi o comunque strumentali all'oggetto Sociale e previsti dalla normativa di settore.

5.4. Nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare, bancaria, finanziaria o di garanzia, incluse annotazioni, trascrizioni, iscrizioni, che siano funzionali alla realizzazione degli scopi Sociali. Essa potrà assumere partecipazioni in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari i quali, in base a specifici accordi, rilascino garanzie ai propri soci o prestino servizi strumentali.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE – PATRIMONIO

Articolo 6 – Capitale Sociale

6.1. La Società è a capitale variabile che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente.

6.2. Il Capitale Sociale è suddiviso in quote espresse in euro ciascuna di importo non inferiore a quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente.

6.3. Nessun Socio può detenere una quota di partecipazione superiore al 20% (venti per cento) del Capitale Sociale.

6.4. Al fine di consentire un'adeguata capitalizzazione della Società, al Socio potrà essere richiesta la sottoscrizione ed il versamento di ulteriore Capitale Sociale che potrà essere parametrato alla misura e all'entità della garanzia, co-garanzia e/o degli altri servizi erogati al Socio, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente Statuto.

Il Socio potrà altresì contribuire volontariamente alla capitalizzazione della Società.

6.5. La quota è nominativa e non può essere sottoposta a pegno o vincoli opponibili alla Cooperativa né essere ceduta a terzi. Il capitale sociale versato da ciascun socio è vincolato in favore della Cooperativa, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte nei confronti della stessa.

6.6. Le quote sono trasferibili con effetto verso la Cooperativa solo a seguito di specifico consenso del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento potrà avvenire unicamente a favore

di altro Socio o di un terzo il quale, ricorrendone i presupposti, venga ammesso a Socio. Il Socio il quale intenda trasferire la propria quota, deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Il provvedimento motivato, che concede o nega l'autorizzazione, deve essere comunicato al Socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 7 – Patrimonio

7.1. Il patrimonio netto della Cooperativa, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero), ovvero al diverso limite minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

7.2. Il patrimonio sociale è formato da:

- dal Capitale Sociale, costituito:

i) in misura variabile, dalle quote versate dai Soci;

ii) da quote di proprietà della Società, rivenienti dai fondi pubblici ai sensi dell'art. 1 comma 881 Legge 29 dicembre 2006 n. 296, dell'art. 1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dell'art. 3 della Legge Regione Siciliana 16 dicembre 2008 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

- dalle riserve indivisibili, compresa la riserva legale, formate con gli utili di gestione;

- dai fondi rischi indisponibili;

- dagli utili di esercizio portati a nuovo;

- da ogni altra riserva costituita per obbligo di Legge, del presente Statuto o dei regolamenti;

- dai fondi formati da eventuali contributi erogati dallo Stato, dalla Comunità Europea, da En-

ti Pubblici o Privati e da una parte degli utili;

- da qualunque liberalità, donazione o lascito venga fatto a favore della Società per essere impiegato al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

7.3. Le riserve non potranno essere distribuite tra i Soci.

7.4. L'Assemblea Straordinaria può deliberare la costituzione di riserve in conto futuro aumento di capitale mediante l'utilizzo dei fondi rischi costituiti da versamenti effettuati dai Soci.

TITOLO IV

REQUISITI DEI SOCI – AMMISSIONE – OBBLIGHI – RECESSO –

ESCLUSIONE – DECADENZA – LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE – OPERATIVITA'

Articolo 8 – Requisiti dei Soci

8.1. Il numero dei Soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

8.2. Possono essere Soci le micro, piccole e medie imprese commerciali, industriali, artigiane, turistiche, di servizi, agricole e quelle attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca, qualunque sia la forma giuridica dell'esercizio dell'attività.

Possono altresì assumere la qualità di soci i liberi professionisti iscritti in albi professionali e le associazioni nella misura in cui svolgano attività economica, anche non lucrativa, e sempre che rispettino i limiti dimensionali delle piccole e medie imprese.

Possono altresì essere soci della Cooperativa le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati dalla Banca Europea per gli Investimenti purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie.

8.3. Nel caso in cui il Socio assuma nel tempo la dimensione di grande impresa al fine di evitare potenziali pregiudizi, potrà continuare a fruire delle attività Sociali per il tempo necessario alla loro dismissione.

8.4. Salvo il disposto di cui all'art. 5.3.10, non possono essere ammessi come Soci quanti eser-

citano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

8.5. Nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti, gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte della compagine sociale possono sostenerne l'attività (acquisendo la qualifica di "sostenitori") attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli Organi elettivi della Cooperativa purché la maggioranza dei componenti di ciascun Organo resti riservata ai Soci.

Possono partecipare al capitale sociale della Cooperativa, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'Assemblea e l'elettorato passivo negli Organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione sia riservata ai soci piccole e medie imprese.

8.6. L'attività della Cooperativa, come disciplinata dall'art. 5 dello Statuto sociale, è svolta in favore e nell'interesse della collettività dei soci.

8.7. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici con i Soci, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. I criteri e le modalità di svolgimento delle suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutualistico prevalente, potranno essere stabiliti da regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'art. 2521 c.c..

Articolo 9 – Ammissione

9.1. Il soggetto, che intenda diventare Socio della Cooperativa deve formulare istanza scritta al Consiglio di Amministrazione.

9.2. La domanda dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dalla Cooperativa.

9.3. La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni contenute nello Statuto della Cooperativa e nei regolamenti e/o delibere approvati in sede assembleare o con deliberazione dell'Organo Amministrativo, di cui deve preventivamente prendere visione.

9.4. L'ammissione di un nuovo Socio, ai sensi dell'art. 2528 c.c., è deliberata dall'Organo Amministrativo.

9.5. L'avvenuta ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro Soci.

9.6. Il Socio ammesso deve sottoscrivere e versare una quota di partecipazione al Capitale Sociale che non potrà essere inferiore al limite minimo e superiore al limite massimo fissato dalla Legge. Dovrà anche versare l'eventuale tassa di ammissione che non sarà in nessun caso rimborsata.

9.7. Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e darne comunicazione scritta all'interessato.

9.8. Le determinazioni assunte dagli Amministratori in merito all'ammissione dei nuovi Soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio dell'esercizio di riferimento.

Articolo 10 – Diritti e obblighi dei Soci

10.1. I Soci hanno diritto di:

- 10.1.1. partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea e all'elezione delle cariche sociali;
- 10.1.2. fruire dei servizi e delle prestazioni della Società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti o dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- 10.1.3. prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli Amministratori, dei Sindaci e del revisore contabile/società di revisione nella sede della Società;

10.2. I Soci hanno l'obbligo di:

- 10.2.1. osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali;
- 10.2.2. favorire lo scopo sociale e gli interessi della Cooperativa ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi;
- 10.2.3. concorrere alla formazione del Capitale Sociale con la sottoscrizione ed il versamento delle quote nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- 10.2.4. concorrere, a cadenza annuale, alla copertura dei costi e delle spese di gestione della Società nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- 10.2.5. versare, per il servizio di prestazione di garanzia, eventuali depositi cauzionali, contribuzioni a fondi rischi, commissioni di garanzia, capitale sociale, finalizzati anche alla preservazione e/o incremento del patrimonio della Cooperativa, comunque in misura non inferiore all'importo di euro 26,00 (ventisei virgola zero zero), o nella maggior misura determinata dall'organo amministrativo;
- 10.2.6. versare ogni altro importo a vario titolo dovuto alla Cooperativa anche per servizi diversi e/o connessi, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministra-

zione;

10.2.7. comunicare i dati, le notizie e la documentazione utili e necessari allo svolgimento dell'attività sociale quali, a titolo esemplificativo, ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti previsti scioglimento, fusioni, scissioni, trasformazioni, cessazione dell'attività, affitto/cessione d'azienda, conferimenti, avvio/ammissione a procedure concorsuali; cambiamenti di denominazione sociale, d'indirizzo di sede legale, di legale rappresentante, i bilanci di esercizio.

Articolo 11 – Cessazione da Socio

11.1. La qualità di Socio si perde:

11.1.1. per le imprese costituite in forma individuale: per recesso, esclusione, decadenza, morte, fallimento, cessazione dell'impresa;

11.1.2. per le imprese costituite in forma Societaria: per recesso, esclusione, decadenza, cancellazione dal registro delle imprese, fallimento.

11.2. La delibera con cui viene dichiarata la perdita di qualità di Socio è annotata, a cura degli Amministratori, nel libro Soci.

11.3. A seguito di detta delibera si produrrà l'automatica compensazione di ogni credito vantato dall'ex socio nei confronti della Cooperativa sino alla concorrenza di ogni credito da quest'ultima vantato nei confronti dell'ex socio.

11.4. Nell'ipotesi in cui alla data di cessazione del rapporto associativo sussistano rapporti mutualistici in capo all'ex socio o garanzie attive in favore dello stesso, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente le obbligazioni assunte. Le quote versate a titolo di capitale

sociale e/o deposito cauzionale e/o fondo rischi non potranno essere rimborsate fino all'estinzione del rapporto mutualistico in quanto vincolate ai sensi dell'art. 6.5 in favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte.

Articolo 12 – Recesso

12.1. Al socio è consentito il recesso nei soli casi inderogabili previsti dalla legge, purché risulti estinto ogni rapporto di garanzia.

12.2. Il recesso non può essere parziale.

12.3. Il recesso non può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 c.c., prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del Socio nella Cooperativa.

12.4. La richiesta di recesso deve essere comunicata **a mezzo di** raccomandata o posta elettronica certificata.

12.5. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

12.6. Se non sussistono i presupposti per il recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio.

12.7. Il recesso è efficace a far data dalla comunicazione (da operarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata al Socio interessato) del provvedimento di eventuale accoglimento della relativa domanda. Per quanto attiene ai rapporti mutualistici tra Socio e Società, trova applicazione l'art. 2532 del c.c..

Articolo 13 – Esclusione

13.1. Può essere escluso il Socio:

13.1.1. che risulti a qualsivoglia titolo moroso nei confronti della Cooperativa e non prima che

siano trascorsi giorni quindici dalla formale diffida di pagamento del dovuto;

13.1.2. che si sia reso inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni dei competenti Organi o dal rapporto mutualistico;

13.1.3. che abbia perso i requisiti previsti dal presente Statuto per la partecipazione alla Cooperativa;

13.1.4. che con il suo comportamento arrechi o tenti di arrecare danni alla Cooperativa, all'immagine della stessa o tenti di svolgere, salvo il disposto di cui agli artt. 5.3.10 e 8.4, direttamente o indirettamente, attività in concorrenza con la Cooperativa;

13.1.5. che sia condannato con sentenza penale per reati contro il patrimonio o le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

13.1.6. che non abbia partecipato per oltre un anno, all'attività sociale con ciò intendendosi l'assenza di richiesta/fruizione di servizi e/o prestazione di garanzie da parte della Cooperativa in uno alla mancata partecipazione alle adunanze dei soci né in proprio né per delega.

13.2. L'esclusione del Socio deve essere deliberata dall'Organo Amministrativo e deve comunicarsi all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata nonché annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro Soci.

Articolo 14 – Decadenza del socio

Decade dalla qualità di socio, il socio deceduto, fallito, posto in liquidazione (anche volontaria) o cancellato dal Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo è tenuto, senza ritardo, a prendere atto del fatto giuridico che ha

determinato la decadenza del socio e disporne l'annotazione nel libro soci.

Articolo 15 – Liquidazione delle quote

15.1. Il rimborso delle quote di Capitale Sociale ridotto in proporzione alle eventuali perdite, deve essere eseguito, dietro richiesta scritta del Socio o dei suoi aventi causa, entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui si è verificato la perdita della qualità di Socio, nei limiti di quanto stabilito nell'art. 2532 del c.c..

15.2. Non possono essere liquidate le quote di capitale sottoscritte in misura superiore a loro valore nominale.

15.3. Non può essere rimborsata al Socio la parte di Capitale Sociale formato ai sensi dell'art. 1, comma 881, della Legge n. 296 del 29 dicembre 2006 , dell'art. 1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dell'art. 3 Legge Regione Siciliana 16 dicembre 2008 n. 21 e successive modifiche.

15.4. Il Consiglio di Amministrazione potrà, tuttavia, rimandare, ma non oltre il termine di 2 (due) anni, il rimborso delle quote di Capitale Sociale, senza riconoscimento di interessi, ove accerti che i rimborsi stessi provocherebbero una diminuzione superiore al 10% (dieci per cento), rispetto all'esercizio precedente, del patrimonio sociale.

15.5. La richiesta di rimborso delle quote di capitale sociale e di ogni altra somma di spettanza del socio receduto (anche a titolo di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi e/o fondi rischi), escluso o decaduto deve formalizzarsi ad opera dell'interessato ed a pena di decadenza, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di efficacia della cessazione del rapporto sociale. In difetto di richiesta o in ipotesi di tardività della stessa, ogni somma spettante all'ex

socio a qualunque titolo sarà devoluta a riserva indivisibile della Cooperativa.

15.6. Il Socio può altresì chiedere, entro il medesimo termine di decadenza, la liquidazione delle quote di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi ove versate. In questo caso il rimborso della quota di partecipazione al deposito cauzionale garanzia rischi deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione.

15.7. Per quanto attiene la responsabilità del Socio uscente e dei suoi eredi trova applicazione l'art. 2536 c.c..

Articolo 16 – Operatività

16.1. Il richiedente che intenda ottenere l'affidamento alle condizioni previste dalle Convenzioni stipulate con gli operatori partner dovrà inoltrare alla Cooperativa una domanda scritta, utilizzando l'apposita modulistica. La domanda dovrà contenere le informazioni, le dichiarazioni e la documentazione di volta in volta richieste dalla Cooperativa secondo la procedura operativa in uso.

16.2. L'importo massimo delle garanzie concedibili dalla Cooperativa per ciascuna impresa e/o gruppi di clienti connessi non può superare gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione e comunque i limiti fissati dalla Legge.

16.3. La percentuale di garanzia prestata dal Confidi non potrà superare i limiti tempo per tempo fissati dalla normativa vigente.

16.4. le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia sono definite in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO V

ORGANI DEL CONFIDI

Articolo 17 – Organi sociali

17.1. Gli Organi sociali della Cooperativa sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Esecutivo, ove istituito;
- l'Amministratore Delegato, ove istituito;
- l'Organo di Controllo.

Tutti gli esponenti aziendali dovranno risultare in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla Legge.

Articolo 18 – L'Assemblea dei Soci

18.1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, adottate in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

18.2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c., attestate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

18.3. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il bilancio d'esercizio;
- b) nominare e revocare gli Amministratori determinarne i compensi;
- c) nominare il sindaco unico, oppure i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e determinare il compenso;
- d) decidere, su proposta motivata del sindaco unico o del collegio sindacale, in merito alla funzione di revisione legale dei conti nominando un revisore o una società di revisione e fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- e) fissare le direttive di massima del Consiglio di Amministrazione;
- f) approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di amministrazione che disciplinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica ed i rapporti tra cooperativa e soci;
- g) trattare e deliberare tutti gli argomenti di sua competenza a termini dello Statuto ed a norma di Legge.

18.4. I Soci che rappresentino almeno un decimo dei Soci possono chiedere al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea per la discussione di uno o più punti da indicare specificatamente nella richiesta di convocazione. Il Consiglio dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta richiesta.

18.5. Ai sensi degli artt. 2365 e 2366 c.c., l'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione per deliberare su tutti gli argomenti ad essa riservati dalla Legge.

18.6. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, deve essere convocata dal Consiglio di

Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione deve essere effettuata, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione in uno dei seguenti modi:

- mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
- mediante pubblicazione su un quotidiano a tiratura regionale, anche on-line;
- mediante avviso comunicato ai Soci aventi diritto di voto con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da spediti almeno otto giorni prima dell'Assemblea;
- mediante comunicazione recapitata in via telematica o attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali ed informatici, che risulteranno autorizzati ai sensi di Legge.

18.7. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza anche di quest'ultimo l'assemblea è presieduta dal componente del Consiglio di Amministrazione presente più anziano. In mancanza, il Presidente viene nominato dall'Assemblea a maggioranza relativa dei presenti.

L'Assemblea nomina il segretario che può essere anche non socio e, ove occorra, fra i soci, due o più scrutatori.

Nel caso di Assemblea Straordinaria o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, la funzione di segretario deve essere svolta da un notaio.

Le deliberazioni devono essere fatte constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario, redatto senza ritardo ai sensi dell'art. 2375 c.c..

18.8. All'eventuale convocazione dell'Assemblea dei Soci successiva alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria in seconda convocazione. La convocazione deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data della precedente Assemblea.

Articolo 19 – Maggioranze costitutive e deliberative

19.1. L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita:

19.1.1. in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di tanti Soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti ai Soci della Cooperativa. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega;

19.1.2. in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

Articolo 20 – Diritti di voto e deleghe

20.1. Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ciascun Socio, purché non moroso, ha diritto ad un voto qualunque sia il valore delle quote possedute.

20.2. I Soci possono farsi rappresentare soltanto da altri Soci. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 (dieci) Soci.

20.3. La delega assembleare deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Cooperativa.

20.4. Il voto non può essere delegato agli Amministratori, ai Sindaci, ai dipendenti della Co-

perativa e agli altri soggetti indicati nell'art. 2372, comma 5, c.c..

20.5. Per l'elezione degli Amministratori, fermo restando il diritto all'elettorato passivo spettante a ciascun Socio, ai partecipanti all'Assemblea verrà comunicato l'elenco dei candidati.

Articolo 21 – Votazioni – Modalità

21.1. Le votazioni avvengono sempre per voto palese.

Articolo 22 – Assemblee Separate

22.1. La Cooperativa svolgerà assemblee separate nei casi previsti dalla legge. In tale ipotesi le Assemblee separate saranno convocate in località site nelle zone territoriali così come determinate dall'organo amministrativo. Le Assemblee separate potranno inoltre essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei Soci o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di Soci. Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'Assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole Assemblee separate. Salvo quanto di seguito stabilito, alle Assemblee separate si applicano le norme stabilite per l'Assemblea generale.

Le Assemblee separate:

- sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea generale. Qualora si tratti di Assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un Comune del territorio interessato;
- possono svolgersi in date differenti tra loro, purchè tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'Assemblea generale;
- sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze previste per le Assem-

blee dei Soci;

- sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente o dal Consigliere delegato dal Consiglio o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'Assemblea stessa.

Le Assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ognuno di essi, provvedono alla nomina, fra i soci della Cooperativa, dei delegati e/o dei loro supplenti. La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli Amministratori. I delegati saranno portatori, nell'Assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli e contrari, espressi dai Soci partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea separata. Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'Assemblea separata ove queste abbiano raccolto almeno il dieci per cento dei voti validamente espressi in occasione dell'assemblea separata. Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori in Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato. Ciascun delegato non può rappresentare più di venti voti. Non può essere nominato delegato il Socio che ricopre cariche nell'ambito della Cooperativa o che ne sia dipendente. Il verbale di ciascuna Assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario e trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle Assemblee. All'Assemblea generale possono assistere anche i Soci che abbiano preso parte alle Assemblee separate. Non spetta loro diritto d'intervento e di voto. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle Assemblee generali si applica il comma 5 dell'art.

2540 C.C..

Articolo 23 – Il Consiglio di Amministrazione

23.1. L'amministrazione è affidata ad un Consiglio composto da un numero dispari di Consiglieri stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un minimo di tre ad un massimo di 9 componenti.

23.2. L'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene previa presentazione di ciascuna candidatura presso la sede legale della cooperativa negli orari di ufficio almeno cinque giorni feriali prima della data fissata per l'Assemblea dei soci in prima convocazione.

A pena di irricevibilità ciascuna candidatura deve essere accompagnata dalla sottoscrizione del modulo di "presentazione" predisposto a cura della Cooperativa, ad opera di almeno venti soci che siano titolari dell'elettorato attivo.

Eventuali sottoscrizioni multiple ai fini della suddetta presentazione ad opera del medesimo socio saranno depennate e non calcolate ai fini del raggiungimento del numero minimo sopra indicato.

La presentazione di ciascuna candidatura dovrà altresì essere sottoscritta dal singolo candidato e dovrà essere corredata, sempre a pena di irricevibilità, da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità.

Ciascun socio potrà esprimere un numero di preferenze pari al numero di consiglieri da eleggere. Risulteranno eletti quei candidati che avranno riportato il maggior numero di preferen-

ze.

Qualora due o più candidati ottengano un eguale numero di preferenze risulterà eletto il più giovane fra i candidati.

23.3. Possono essere scelti quali Amministratori anche non Soci, ma la maggioranza degli Amministratori è scelta tra i Soci.

23.4. Possono rivestire la qualità di Amministratori della Società:

- i Soci titolari di imprese individuali e i liberi professionisti soci della Cooperativa;
- i legali rappresentanti di Società e delle associazioni professionali Socie della Cooperativa;
- i coadiutori dei titolari, i procuratori delle Società, ed i titolari di quote di partecipazione al capitale sociale delle società Socie risultanti dal Registro delle Imprese;
- i rappresentanti di Enti Pubblici o privati o imprese di maggiori dimensioni;
- i soggetti non Soci di comprovata professionalità.

23.5. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso, pena la decadenza, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti per Legge.

23.6. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Possono essere rieletti.

23.7. Qualora vengano meno uno o più degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica potranno provvedere alla loro sostituzione mediante cooptazione nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2386 c.c. - gli amministratori cooptati resteranno in carica fino alla successiva assemblea ordinaria di approvazione del bilancio. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei Consiglieri nominati dall'Assemblea, tutto il Consiglio dovrà considerarsi de-

caduto e dovrà essere sollecitamente convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

23.8. Il Consiglio, nella sua prima riunione presieduta dal Consigliere più anziano, provvede alla nomina, scegliendoli tra i componenti del Consiglio stesso, del Presidente e di Vice Presidente. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Consiglio può eleggere altresì un Amministratore Delegato.

23.9. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al compenso deliberato dall'Assemblea, un rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

23.10. Per gli Amministratori investiti di particolari incarichi il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale, potrà determinare un apposito emolumento.

Articolo 24 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione – Convocazione – Quorum Deliberativo – Votazioni – Verbali

24.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, dal Presidente, sia nella sede sociale o altrove su tutto il territorio nazionale, tutte le volte che se ne presenti l'opportunità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.

24.2. La convocazione deve essere inviata almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore.

24.3. Le riunioni totalitarie del Consiglio di Amministrazione, tenute con la presenza del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico sono valide anche in difetto di convocazione.

24.4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente e del Vice Presidente la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano d'età.

24.5. Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario scegliendolo anche al di fuori dei propri componenti.

24.6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se risulta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

24.7. Le votazioni avvengono per scrutinio palese. A parità di voto, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede la seduta.

24.8. Le deliberazioni riguardanti operazioni con parti correlate sono regolamentate dal Testo Unico Bancario e dall'art 2391 bis del codice civile, le operazioni di interesse degli amministratori sono regolamentate dall'articolo 2391 del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione procede alla predisposizione di un apposito regolamento per quanto riguarda le deliberazioni con parti correlate o di interesse degli amministratori.

24.9. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti nell'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario verbalizzante.

24.10. Sono valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza o videoconferenza se e in quanto i partecipanti siano identificati e siano effettivamente in grado di se-

guire la riunione e di partecipare alla discussione e se il Presidente ed il segretario verbalizzante si trovino nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui è tenuta la riunione.

Articolo 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

25.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale e che non siano riservati all'Assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:

25.1.1. delibera l'ammissione, l'esclusione/decadenza ed il recesso dei Soci;

25.1.2. convoca le Assemblee e ne esegue le deliberazioni;

25.1.3. propone all'Assemblea le modifiche da apportare allo Statuto e l'adozione di regolamenti inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci;

25.1.4. delibera l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;

25.1.5. redige il progetto di bilancio e una relazione sull'andamento della gestione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria;

25.1.6. determina gli indirizzi generali di gestione e di assetto generale dell'organizzazione della Società;

25.1.7. approva i piani strategici, industriali e finanziari e le politiche di gestione del rischio;

25.1.8. nomina, sentito il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, i responsabili delle funzioni di controllo;

25.1.9. fissa l'ammontare delle quote di capitale sociale;

- 25.1.10. fissa le modalità operative e l'ammontare dei contributi dovuti per la garanzia e/o co-garanzia prestata e per gli altri servizi, della tassa di ammissione, dei contributi annuali, degli altri contributi specifici e dei rimborsi e corrispettivi, fissando le modalità di versamento;
- 25.1.11. delibera la riduzione del capitale in caso di recesso, esclusione o decadenza del Socio e dispone in merito alla liquidazione di ogni importo dovuto all'ex socio;
- 25.1.12. istituisce i fondi rischi e depositi cauzionali e ne determina, in appositi regolamenti;
- 25.1.13. delibera insindacabilmente la concessione e/o alla revoca delle garanzie in favore del Socio;
- 25.1.14. delibera la stipula delle Convenzioni con gli operatori partner o il relativo recesso oltre a quanto necessario per darvi esecuzione ed ogni altra misura utile e necessaria al perseguimento dello scopo sociale;
- 25.1.15. conferisce deleghe e poteri di rappresentanza per singoli atti o categorie di atti ai Consiglieri, ai dipendenti ed eventualmente a terzi. Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2544 e 2381, comma 4° c.c., né i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei Soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci;
- 25.1.16. delibera sulle assunzioni, sulle attribuzioni, sul trattamento economico, sui provvedimenti disciplinari e sulla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente oltre che su incarichi a professionisti ed autonomi;
- 25.1.17. delibera ogni atto necessario all'attuazione dell'Oggetto Sociale;
- 25.1.18. accetta donazioni, lasciti, elargizioni di Associazioni e privati, contributi dello Stato o di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di ammi-

nistrazione;

25.1.19. delibera nel rispetto delle prerogative di esclusiva competenza assembleare sulle operazioni straordinarie, nonché su quanto disciplinato dall'art. 13 ai commi 38-39-40-41-42 della Legge n. 326/2003;

25.1.20. accerta, valuta e decide circa la completezza probatoria della documentazione relativa alla verifica dei requisiti degli esponenti aziendali di cui all'art. 17 del presente Statuto e delibera l'eventuale sospensione o decadenza dalla carica per mancanza dei previsti requisiti;

25.1.21. assicura che i compiti e le responsabilità all'interno dell'organizzazione siano formalizzati in un apposito regolamento interno, siano allocati in modo chiaro ed appropriato, garantendo la separazione tra funzioni direttive e di controllo.

25.2. Delibera in ordine alla partecipazione e rappresentanza della Cooperativa in consorzi provinciali, regionali e nazionali, a società cooperative, a società di capitali, contratti di rete, Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ed altri Enti che eventualmente si costituissero con il fine di coordinare e potenziare le attività dei confidi.

25.3. Delega facoltativamente in favore di un Comitato Tecnico previa predisposizione di un apposito regolamento per il relativo funzionamento, l'esame delle richieste di prestazione di garanzia avanzate dai Soci e la revoca delle garanzie concesse.

25.4. Istituisce eventuali Comitati Tecnici a termine o a revoca che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività, fissandone le deleghe e i compiti in appositi regolamenti.

25.5. Al Consiglio spetta la nomina di un Direttore Generale e di un eventuale codirettore ai quali è affidata la direzione della Cooperativa e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

di Amministrazione nonché il governo della tecnostruttura.

Articolo 26 – Comitato Esecutivo

26.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile le proprie attribuzioni o parte di esse ad uno o più Consiglieri o ad un Comitato Esecutivo o ad un Amministratore Delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio delle rispettive deleghe.

26.2. Il Comitato Esecutivo è composto da non più di 3 (tre) consiglieri, di cui fanno parte di diritto il Presidente o il Vice Presidente.

26.3. La delibera di nomina deve prevedere i compiti, le attribuzioni ed i compensi dei Consiglieri Delegati.

26.4. Non possono essere delegate le materie previste dagli articoli 2544 e 2381, comma 4 c.c., né i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione e decadenza dei Soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i Soci.

26.5. Ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione è autorizzato e delegato, anche in difetto di specifica delibera, per conto e nell'interesse della Cooperativa, a riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni, Enti Finanziari e non, Istituti di Credito, privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria, di prestare il consenso alla cancellazione o restrizione di ipoteche, di desistere e rinunciare a pignoramenti mobiliari ed immobiliari ed a richiederne la cancellazione con esonero da responsabilità per i Conservatori Immobiliari competenti.

Articolo 27 – Presidente – Poteri di rappresentanza

27.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Vice Presidente che lo sostituisce per assenza o impedimento, ha la rappresentanza legale e la firma sociale. La sottoscrizione del Vice-Presidente vale come attestazione dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

27.2. E' autorizzato a riscuotere somme da Pubbliche Amministrazioni, Enti Finanziari, Istituti di Credito e privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone quietanza liberatoria.

27.3. Ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

27.4. Può effettuare compromessi e transazioni.

27.5. Ha la facoltà di rappresentare la Cooperativa nelle Assemblee delle società od Enti partecipati, esercitandovi il diritto di voto.

Articolo 28 – Direttore Generale e Codirettore

28.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale, al quale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della società volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia con le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. Il direttore può prendere parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e o altri Comitati Tecnici ove istituiti. Sovrintende inoltre al funzionamento della struttura operativa, coordinando nel contempo le mansioni del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione

unitaria delle iniziative della Società.

Allo scopo di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore Generale della Società apposite deleghe operative limitate a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale potrà inoltre esercitare le attribuzioni in materia di rilascio delle garanzie eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione in ogni materia ed ambito non specificamente riservato all'Organo Amministrativo e/o Assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Codirettore con analoghi poteri di direzione del direttore generale o distinguendone, ove lo ritenga, le specifiche attribuzioni.

Articolo 29 – Collegio Sindacale

29.1. Al Collegio Sindacale sono demandati tutti i compiti previsti dalle vigenti normative. In particolare, nel rispetto delle attribuzioni degli altri Organi e collaborando con essi, contribuisce ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione nonché a preservare l'autonomia dell'impresa. Valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative nonché l'efficienza del sistema dei controlli interni ed in particolare del controllo dei rischi, del funzionamento dell'internal audit, del sistema informativo contabile.

29.2. Il Collegio Sindacale è formato da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti, nominati dall'Assemblea.

29.3. La nomina del Presidente compete all'Assemblea.

- 29.4.** I Sindaci possono essere scelti anche tra i non soci.
- 29.5.** Essi durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
- 29.6.** I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco Effettivo, subentrano i Supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Sindaci Effettivi e Supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.
- 29.7.** Il compenso annuale dei Sindaci deve essere determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
- 29.8.** Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 c.c., in ordine al carattere mutualistico della società.
- 29.9.** Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi durante l'esercizio a due riunioni del Consiglio decade dalla carica.
- 29.10.** Gli accertamenti, i rilievi e le deliberazioni dei Sindaci devono essere registrati in uno apposito libro.
- 29.11.** Non sono eleggibili alla carica di Sindaci, e se eletti decadono d'ufficio, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dagli artt. 2382 e 2399

del codice civile.

29.12. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso, pena la decadenza, dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti per Legge.

29.13. Qualora la Legge lo consenta il Collegio Sindacale potrà essere sostituito da un Sindaco Unico. Tale organo, unitamente al Sindaco Supplente sarà nominato dall'assemblea, funzionerà ed avrà i compiti sopra descritti per il Collegio Sindacale, in quanto compatibile.

Articolo 30 – Controllo contabile

30.1. Il controllo contabile della Cooperativa è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione che abbia i requisiti di Legge o dall'Organo di Controllo. In quest'ultimo caso il Sindaco Unico o tutti i componenti il Collegio Sindacale devono essere iscritti nell'apposito albo.

30.2. L'incarico ad un Revisore Contabile o ad una Società di Revisione legale è conferito dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

30.3. L'incarico di revisione legale ha la durata prevista dalla normativa vigente.

30.4. Il revisore legale o la società di revisione legale o l'organo di controllo incaricati di effettuare la revisione legale dei conti esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

30.5. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni degli articoli 2409 bis e seguenti del c.c. e dalle Leggi Speciali.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE – UTILI E RISERVE

Articolo 31 – Esercizio Sociale

31.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

31.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio nei termini e nelle forme di Legge.

31.3. La relazione degli Amministratori deve indicare specificatamente, ai sensi dell'art. 2545 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativistico della Società.

31.4. Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

31.5. Il bilancio deve restare depositato in uno alle relazioni degli Amministratori, del Sindaco Unico o del Collegio Sindacale e del revisore contabile/società di revisione presso la sede della Società ed a disposizione dei soci, nei giorni antecedenti l'Assemblea e sino alla sua approvazione.

Articolo 32 – Destinazione degli utili

32.1. Gli utili risultanti dal bilancio dovranno essere così destinati:

- il 30% (trenta per cento) alla riserva legale indivisibile, come previsto dalla normativa vigente;
- il rimanente secondo le deliberazioni dell'Assemblea, su proposta del Consiglio di Ammini-

strazione.

32.2. E' vietata la distribuzione di utili ai Soci.

32.3. Affluiranno integralmente ai fondi rischi gli interessi maturati sui fondi stessi, relativamente agli apporti di Enti terzi.

32.4. Le riserve e la parte del Capitale Sociale formato ai sensi dell'art. 1, comma 881. Legge 29 dicembre 2006, n. 296, dell'art. 1 comma 134 Legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dell'art. 3 della Legge Regione Siciliana 16 dicembre 2008 n. 21 e successive modifiche e/o di disposizioni di futura emanazione, in ogni caso, non possono essere ripartite tra i Soci sia durante la vita della Società, sia all'atto del suo scioglimento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE – NORME APPLICABILI

Articolo 33 – Scioglimento e liquidazione

33.1. L'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società, deve provvedere alla nomina del liquidatore o dei liquidatori, determinandone i poteri.

33.2. Il patrimonio della Società che risulta disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del capitale versato, deve essere devoluto al fondo di garanzia interconsortile al quale la Cooperativa aderisce o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 13, commi 23 del D.L. 30/9/2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24/11/2003 n. 326.

33.3. Quanto residua dall'integrazione regionale dalla liquidazione del fondo rischi sarà devoluto al fondo di garanzia regionale.

Articolo 34 – Norme applicabili

34.1. Alla Cooperativa si applicano le disposizioni previste dal presente Statuto e le disposizioni in materia di società cooperative, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile in materia di società per azioni, loro successive modifiche ed integrazioni.

34.2. Ove non diversamente stabilito dal presente Statuto, si applicano le norme e le Leggi vigenti.

34.3. Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche sono soggetti all'approvazione da parte dell'Amministrazione Regionale Siciliana.

Articolo 35 – Foro

Per ogni controversia dovesse insorgere tra la cooperativa e i soci, ex soci, garanti e fidejussioni di questi ultimi, foro competente è quello del Tribunale di Ragusa, ogni altro foro, anche concorrente, escluso.